

- Liber homo bona fide serviens* (1941) 3 ss. ⁴ p. 7 ss. ⁵ p. 9.
⁶ p. 9 ss. ⁷ p. 14 ss. e passim. ⁸ D. 41.1.10 pr; D. 41.1.10.4.
⁹ D. 41.2.1.6. ¹⁰ Bas. 50.1.9 (H. 5.39); Bas. 50.2.1 (H. 5.47).
¹¹ p. 19. ¹² PERNICE, *Labeo*² I (1895) 372 ss. ¹³ IGLESIAS,
Instituciones de derecho romano I (1950) 46. ¹⁴ SALKOWSKI, *Zur Lehre vom Sklavenerwerb* (1891) 154. ¹⁵ BUCKLAND, *The roman law of slavery* (1908) 331. ¹⁶ BESELER, ZSS. 43 (1922) 554. ¹⁷ PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano* I (1928) 299 n. 1. ¹⁸ DULCKEIT, o.c. 25.
¹⁹ CIULEI, o.c. 25. ²⁰ BERGER, *L.h.b.f.s.*, in *Enc. Dict. of Rom. Law*, 562. ²¹ p. 25 ss. ²² p. 38. ²³ o.l.c. ²⁴ CIULEI, o.c. 28. ²⁵ o.l.c. ²⁶ p. 48. ²⁷ CIULEI, o.c. 19. ²⁸ p. 51 s.
²⁹ BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 3 (1913) 86. ³⁰ p. 54 ss. ³¹ PERNICE, o.c. 377 ss. ³² p. 56. ³³ p. 59 ss. ³⁴ p. 61. ³⁵ p. 65. ³⁶ p. 67 ss. ³⁷ Cfr. l'ampia nota bibliografia dell'A., o.c. 67 nt. 36. ³⁸ p. 84. ³⁹ GLUCK, *Commentario alle Pandette*, Tr. it. (1906) 22, 659. ⁴⁰ p. 91 ss. ⁴¹ VOLTERRA, *St. Besta* I. 453 ss. ⁴² p. 93. ⁴³ Suet. *de gramm.* 7; 21. ⁴⁴ p. 98. ⁴⁵ p. 99. ⁴⁶ BONFANTE, *Scritti* 2. 327 ss. ⁴⁷ VOLTERRA, o.c. 472 ss. ⁴⁸ BUCKLAND, o.c. 608. ⁴⁹ VOLTERRA, o.c. 472 ss. ⁵⁰ p. 110. ⁵¹ p. 110 ss. ⁵² p. 127 ss. ⁵³ o.l.c. ⁵⁴ p. 135. ⁵⁵ p. 136 ss. ⁵⁶ LAURIA, *Possessiones*². *Età repubblicana* I (1957) 83; 104; Id., *St. Solazzi* 788 ss. ⁵⁷ p. 140 ss. ⁵⁸ p. 148 ss. ⁵⁹ PARTSCH, *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften* (1931) 37 nt. 91. ⁶⁰ 160 s. ⁶¹ p. 168 ss. ⁶² p. 137. ⁶³ p. 179. ⁶⁴ Es. Theoph. Inst. 2.9.4 (Farr. 151). ⁶⁵ p. 189. ⁶⁶ passim. ⁶⁷ RICCOBONO, *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* (1893) 157 ss. ⁶⁸ p. 195 ss. ⁶⁹ p. 197. ⁷⁰ BIONDI, *St. Riccobono* 4. 34. ⁷¹ VOCI, *L'errore nel diritto romano* (1937) 153. ⁷² p. 200. ⁷³ passim. ⁷⁴ p. 14 ss. e passim. ⁷⁵ p. 180. ⁷⁶ passim. ⁷⁷ p. 209. ⁷⁸ p. 211. ⁷⁹ p. 213 ss. ⁸⁰ p. 223 ss. ⁸¹ p. 232 ss. ⁸² p. 222 ss. ⁸³ Sul problema cfr. da ultimo FRANCIOSI, in *Labeo* 5 (1959) 374 s. ⁸⁴ p. 246. ⁸⁵ p. 251. ⁸⁶ p. 260 s. ⁸⁷ p. 264. ⁸⁸ p. 272 ss. ⁸⁹ BIONDI, o.c. 19. ⁹⁰ p. 274 ss. ⁹¹ p. 278 s. ⁹² p. 279 ss. ⁹³ p. 284 ss. ⁹⁴ p. 287 s. ⁹⁵ p. 291 ss. ⁹⁶ p. 297 ss. ⁹⁷ p. 321 ss. ⁹⁸ p. 298 ss. ⁹⁹ p. 305. ¹⁰⁰ p. 320 s. ¹⁰¹ p. 324. ¹⁰² REGGI, o.l.c. ¹⁰³ PEROZZI, *Ist. cit.* I. 236 nt. 3. ¹⁰⁴ p. 328 ss. ¹⁰⁵ p. 337. ¹⁰⁶ p. 338. ¹⁰⁷ p. 338 s. ¹⁰⁸ p. 341 e passim. ¹⁰⁹ p. 339 ss. ¹¹⁰ Bas. 23.1.43 (H. 2. 637). ¹¹¹ p. 371 ss. ¹¹² p. 380 ss. ¹¹³ p. 397 ss. ¹¹⁴ p. 425 ss. ¹¹⁵ p. 452 ss. ¹¹⁶ p. 462 ss.

TAGLIACARTE.

1. Il pretore di Pomigliano d'Arco, dottor Settimio Ricciardi, che l'ormai lontano 19 maggio 1927 depositò sentenza in causa Cutinelli contro Tommasini, probabilmente non immaginava che questo suo giovanile provvedimento di giustizia [riportato in *R. d. comm.* 25 (1927) 2.552 ss.] gli sarebbe valso l'onore di essere assunto tra i protagonisti di un dottissimo libro di trenta e più anni appresso, fino al punto di trovarsi, in quel libro, fianco a fianco di Plinio il giovane e di Dionigi Gotofredo, di Alfeno Varo e dello Strykius, di

S. Agostino e del Troplong. Ma così è. Nella sua infinita accuratezza, il Nardi [NARDI E., *Case « infestate da spiriti » e diritto romano e moderno* (Milano 1960) p. VII + 284] ha analizzato punto per punto, infra l'altro, anche la sentenza del Pretore di Pomigliano, così come le altre poche decisioni giudiziarie che si conoscono sul tema, notomizzandola non meno, e forse più, di quanto ha fatto, ad esempio, per la dissertazione del Thomasius, dal titolo *De non rescindendo contractu conductionis ob metum spectrorum* (1711).

Ne è risultata un'opera forse un tantino prolissa, ma indubbiamente assai ricca di dati, di riferimenti e di spunti, in ordine ad un argomento che, se è attualmente un po' fuori di moda, non è detto non possa tornare in un prossimo avvenire, magari con l'aiuto dei Marziani o dell'abominevole Uomo delle nevi, ai livelli del più palpitante interesse umano.

In nove ampi paragrafi, quasi tutti ricchissimamente annotati, il Nardi tratta, via via: delle case « infestate da spiriti » in generale; dei problemi giuridici da esse sollevati; del problema romanistico in particolare; dei casi di infestazione riportati dalla letteratura greca e romana e delle concezioni che essi rappresentano; della, a suo avviso, non sicura soluzione del problema giuridico desumibile dalle fonti romane; della trattazione del tema nel diritto comune fino al '700; della sua trattazione in dottrina e giurisprudenza, in Italia, sotto l'impero del codice civile del 1865 e sotto quello del vigente codice del 1942.

I parapsicologi insegnano che di « case infestate » (da spiriti, beninteso: sebbene il parlar di « spiriti », come opportunamente precisa la nota 1 del § 1, sia alquanto arbitrario, perchè già implica un riferimento causale nella rilevazione obbiettiva del fenomeno: onde io sottoporrei all'attenzione dei parapsicologi la cauta terminologia di « case a quattro dimensioni ») non è detto che ve ne siano, ma non è neanche sicuro che non ve ne siano: quindi non è da escludere, notava altro acuto pretore, il Miraglia (Pret. Napoli 12 ottobre 1915, in *Mon. Trib.* 1916, 375 s.), che se ne possa fornire in qualche modo la prova, purchè « senza prevenzione o passione ». Sorge, dunque, inevitabile, quanto meno in teoria, il problema giuridico se l'infestazione della casa possa costituire, in ipotesi di vendita o di locazione, vizio redibitorio del contratto. Ed il problema deve risolversi, io riterrei, sulla base delle prove che si danno della asserita infestazione, non meno che sulla base della maggiore o minore disposizione del giudice a credere alla esistenza ed alla operatività degli spiriti. Se le prove vi sono e il giudice è disposto ad attribuire i fenomeni denunciati agli spiriti, la redibizione o la riduzione del corrispettivo saranno concesse (sussistendo anche gli altri requisiti di diritto) proprio per questo motivo; se le prove vi sono, ma il giudice agli spiriti non crede, la sentenza sarà egualmente pronunciata, ma per altri e più materialistici motivi (e per esempio pel fatto che il venditore, o il locatore, aveva taciuto alla controparte, non obbiettivamente in grado di saperlo o di apprenderlo con i suoi mezzi, che l'immobile era, per fama pubblica locale, infestato da spiriti, e quindi svalutato). Che poi un pretore Miraglia agli spiriti mostri di non credere, o un pretore Ricciardi

mostri di credervi tanto, da ammettere il conduttore Tommasini a provare con testimoni che la casa locatagli dalla signora Cutinelli « è infestata dagli spiriti », i quali « arrecano grave molestia agli inquilini », e da risolvere quindi il contratto di locazione per effetto di queste testimonianze puntualmente fornite dalle donnette del rione; tutto ciò mi sembra, dal punto di vista giuridico, di secondaria importanza.

Rileggiamo ora il famoso D. 19.2.27.1 di Alfeno Varo, 2 *digestorum*, frequentissimamente richiamato in materia dagli esponenti del diritto comune e di quello moderno. Testo che già la critica precedente aveva notevolmente scarnificato, ma che l'esegesi recente del Mayer-Maly [*Locatio-conductio* (1956) 216 s.] ha sottoposto addirittura a un trattamento da Mathausen.

Alf. 2 dig.: *Iterum interrogatus est, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne. respondit, si causa fuisset cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, [tamen] non debere mercedem: [sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilo minus debere].*

L'inquilino si è allontanato di casa perchè sopraffatto dalla paura. Deve o non deve la mercede? Non la deve, risponde il giurista: purchè si tratti di fondato timore di un pericolo (naturalmente, ingiusto), « *si causa fuisset cur periculum timeret* ».

Forse la proposizione « *quamvis periculum vere non fuisset* », che sa chiaramente di adiettizio (si badi alla ripetizione di « *periculum* »), è stata aggiunta al primo dettato del responso da Alfeno, o al secondo dettato da Paolo, o al dettato classico da un lettore pstclassico, ma è comunque una precisazione giusta e sottile: il timore può essere fondato, pur se il pericolo risulti (*a posteriori*) essere stato inesistente. Certamente insiticia è, invece, come ha ben visto il Bremer, l'ultima frase (« *sed si causa vell.* »), in cui si afferma doversi la mercede se il timore dell'inquilino non sia giustamente fondato (« *si causa timoris iusta non fuisset* »). Ma anche così depurato il discorso non convince il Mayer-Maly, che lascia in vita, del responso, il solo « *respondit... non debere mercedem* », con l'inaccettabile risultato che l'inquilino sarebbe autorizzato ad allontanarsi e a troncarsi i pagamenti quale che sia il timore, pur se assolutamente immaginario, da cui si sentisse pervaso.

I Romani, dunque, sembrano, se non erro, aver additato la retta soluzione anche del problema delle case infestate da spiriti. Non conta la effettività del pericolo, conta la effettività del timore di esso; il giudice non deve accertare se gli spiriti vi siano o non vi siano, ma deve limitarsi a stabilire se il timore dell'inquilino sia concretamente giustificabile o meno.

Ma non sono da trascurare gli avvertimenti che, a tal proposito, ebbe a dare, con profonda conoscenza dei suoi prestigiosi concittadini, il napoletano Grimaldi (cit. dall'A. a p. 31 nt. 34): « su di queste false illusioni attentamente avrebbe a procedere il Giudice, col non darvi orecchio, sì perchè se voga si desse a tali pretesti, bene spesso si sentirebbero ingombrati gli abitatori da simiglianti spaventati, che sovente possono esser parti di un'alterata fantasia, onde difficile, per non dire impossibile, ne sarebbe la pruova, quando ammetter si volessero:

ed ecco fraudati i Padroni nel riscuotere la piggione loro dovuta ». [A. G.]

2. La forza di lavoro di Max Kaser mi fa venire spesso in mente il procedere inesorabile di una Panzerdivision. Articoli, relazioni, recensioni, monografie, trattati e manuali si aggiungono l'uno all'altro, quasi senza alcuna sosta, nella bibliografia, ormai ricchissima, del chiaro e caro Collega di Amburgo. Eccoci, infatti, a meno di un anno di distanza dall'uscita del secondo volume del *Privatrecht*, ad un altro libro, uno « Studienbuch », in cui il Kaser espone la materia del diritto e del processo privato secondo il metodo sistematico-storico [KASER M., *Römisches Privatrecht, Ein Studienbuch* (München-Berlin 1960) p. XI + 336]. E il numero relativamente limitato delle pagine non inganni circa la brevità del lavoro: chè son paginette dense di stampa, in corpo 10 e corpo 8, e scritte con uno stile limpido, sì, ma stringato, controllatissimo, talvolta addirittura laconico.

Certo il modello recente del grande *Privatrecht* ha molto facilitato l'autore, come egli stesso dichiara nella Prefazione, nel compito di redigere questo *liber singularis*, in cui non di rado si trovano letteralmente ripetute le formulazioni dell'opera maggiore. Ma si badi che l'attuale Studienbuch è tutt'altro che un sunto del precedente trattato: non fosse altro che per l'aggiunta di una sezione (p. 288 ss.) dedicata al processo e per la sistemazione della materia in uno schema espositivo unitario che richiama, nei limiti del possibile, quello delle trattazioni di diritto privato moderno.

Gli studenti tedeschi di diritto trarranno il più grande giovamento dal nuovo manuale di diritto romano del Kaser. E gli studiosi di diritto romano devono essere grati al romanista di Amburgo di quest'altro, concreto atto di fede nella necessità di propagare il verbo romanistico tra la (non più tanto) *cupida legum iuventus* dei nostri giorni. [A. G.]

3. Salutiamo con piacere la pubblicazione di una serie di *Conferenze romanistiche* tenute da insigni professori per iniziativa dell'Università di Trieste, « Istituto di Diritto romano e di Storia del diritto », dal 1950 ad oggi. Il volume si apre con una prefazione (p. III-XII), in cui il Maschi riassume, in maniera perspicua, lo stato degli studi romanistici ed offre una chiarificazione sul metodo delle ricerche. A suo avviso la ricerca meramente interpolazionistica ha fatto il suo tempo ed appare sempre più indispensabile per gli studiosi che la critica dei testi sia illuminata da un senso storico per poter giungere all'attuazione della ricerca storica.

La serie delle conferenze ebbe inizio, e non a caso, con la trattazione del tema scelto dal Biondi: « Crisi e sorti del diritto romano » (p. 3-36). L'autore fa risalire l'inizio della crisi al giorno in cui il diritto romano ha cessato di essere diritto vigente. Non per questo essa è meno attuale, anche se non sempre si manifesta con eguale intensità. E' necessario se non si vuole ridurre il diritto romano a mera « archeologia giuridica » e privarlo del suo valore storico, insistere sulla funzione pratica dello studio, funzione di guida e di ammaestramento, e riconoscere il suo valore attuale posto nella giurisprudenza.